



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

38 del 18/12/2013

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 "CATASTO".

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	N	GIOACHIN GIOACHINO	S	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
Totale Presenti: 11			Totali Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE - SEGRETARIO COMUNALE DR. GIROTTI DANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

TONATO PIERANTONIO

BATTAGLIA FILIPPO

LORENZETTO GIUSEPPE

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 "CATASTO".

Il sindaco illustra la delibera richiamando l'accordo quadro precedentemente approvato in questa seduta Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali, termine poi prorogato al 1 luglio 2014 dalla Legge di Stabilità 2014;

Visto che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie

locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;

Visto altresì l'articolo 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata la convenzione quadro fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l'esercizio associato delle funzioni individuate dall'art. 19, del d.l.95 / 6-7-2012 convertito in l. 135/7-8-2012 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2013;

Visto che i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana intendono gestire in forma associata la funzione ex art. 19 comma c) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;

Evidenziato che con tale convenzione si intende garantire elevati standard di efficienza ed economicità dei servizi e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici;

Ritenuto che la gestione associata prevista dalla presente deliberazione persegua l'interesse pubblico, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso e con quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 in merito alla proposta aggregativa di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;

Visto lo schema della convenzione, formato da numero 11 articoli, tra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, per lo svolgimento in forma associata della funzione **"Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente"**, come da allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- contiene la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, all'uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

Ritenuto contrarre con i Comuni di Merlara e Urbana apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione **"Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente"**;

Acquisito il parere favorevole del Vice-Segretario Comunale in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lornzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0;

D E L I B E R A

1. di contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione ex art. 19 comma c) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;
2. di approvare il testo della Convenzione, allegato sub "A" alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;
3. di dare atto che la convenzione decorre dal 1.1.2014 e ha durata quinquennale: dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.
5. di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 18/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIROTTI DANTE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2014** al **29/01/2014** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24/01/2014**

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
- ☒ sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 "CATASTO".

Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in forma associata della funzione ex art. 19 comma c) D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 – “Catasto”.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Casale di Scodosia

Tra

1. Il Comune di **Casale di Scodosia**, abitanti al 31/12/2012 n. **4899**, in persona del Commissario Straordinario, domiciliato per la sua carica in Casale di Scodosia, Piazza Matteotti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di **Merlara**, abitanti al 31/12/2012 n. **2834** in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Merlara, Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, con la quale si è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di **Urbana**, abitanti al 31/12/2012 n. **2246**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Urbana, Via Roma n. 409, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

PREMESSO CHE

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, ha delegato al Governo - “[. . .] il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali”, prevede, all'art. 66, tra le funzioni attribuite ai Comuni, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65, comma 1, lettera h, del decreto stesso, in materia di gestione unitaria dei dati catastali e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

- l'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha previsto l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione

del sistema di banche dati catastali e della capacità, organizzativa e tecnica dei comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

- il D.P.C.M. Del 14/06/2007, recante "*Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", ha individuato le modalità, i tempi, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per la convenzione con l'Agenzia del Territorio;

- l'art 2 del DPCM 14/6/2007 prevede quattro diverse modalità di gestione delle funzioni catastali assegnate al Comune:

- a) gestione diretta autonoma;

- b) gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;

- c) gestione diretta da parte della Comunità Montana di appartenenza;

- d) gestione affidata all'Agenzia del territorio.

- l'art. 3 del DPCM riguarda la tipologia di funzioni gestibili in forma diretta dai comuni, individuando tre diverse opzioni:

- a) opzione di primo livello, che prevede la consultazione e la certificazione degli atti catastali, nonché l'aggiornamento degli elementi "anagrafici" della banca dati e la riscossione dei tributi catastali;

- b) opzione di secondo livello, che, oltre alle funzioni previste dalla opzione di primo livello, prevede la verifica formale, l'accettazione e la registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto Fabbricati e delle variazioni culturali del Catasto Terreni e la verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

- c) opzione di terzo livello (completa), che prevede la registrazione diretta di tutte le dichiarazioni tecniche, sia del Catasto Fabbricati che del Catasto Terreni, oltre all'aggiornamento della banca dati catastale, (assegnazione della categoria e della classe);

il D.L. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione - finanziaria e di competitività economica", convertito con modifiche in legge 122/2010, all'articolo 19 "*Aggiornamento del catasto*", innova profondamente il contesto di riferimento del processo di decentramento ai Comuni;

- il medesimo D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, all'art. 14 commi 25-31, sancisce l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

- l'art. 19 del Decreto 75/2012 convertito in legge 135/2012 (c.d. Spending Review Bis) modifica profondamente l'art. 14 della legge 122/2010, definendo quali sono le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra cui: **c)catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**

- l'esercizio di funzioni in Convenzione tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli Enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;

- i Sindaci dei Comuni aderenti hanno avviato un percorso di analisi e di studio per la condivisione di funzioni e servizi ed in tale sede è emersa la volontà di associare la funzione catastale (prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 sopra indicato); la gestione diretta in forma associata delle funzioni catastali - consente di:

1)migliorare la conoscenza del territorio per sviluppare politiche urbanistiche e abitative adeguate alle esigenze della collettività, e per integrare i processi tecnico-amministrativi catastali e comunali/intercomunalì nell'ottica della semplificazione e trasparenza dei processi stessi;

2)migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e, quindi, ottimizzare i processi impositivi sugli stessi, potendo così perseguire con maggiori risultati l'equità fiscale, tendendo conseguentemente alla eliminazione di sperequazioni;

3) favorire il processo di allineamento fra i dati catastali e le informazioni gestite nei sistemi informativi comunali/intercomunali, migliorando il livello di corrispondenza del dato catastale alla realtà territoriale;

4) rendere disponibile al cittadino alcune funzionalità anche in modo decentrato;

- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, precedentemente citate e dichiarate immediatamente eseguibili, è stato disposto pertanto di gestire in forma associata, avvalendosi dello strumento della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, la seguente funzione: catasto, a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; - con le precitate deliberazioni consiliari dei Comuni associati, è stato altresì approvato lo schema della presente Convenzione, al fine di dare concreta attuazione all'obiettivo prefisso; Tutto ciò premesso e ritenuto

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina l'esercizio associato, da parte dei Comuni aderenti, della funzione relativa all'attività catastale, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

ART. 2 – COMUNE CAPOFILA E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il Comune di **Urbana** assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti convenzionati, gestendo altresì gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti le varie attività previste dalla convenzione.

Presso ognuno dei Comuni aderenti potrà essere attivato un punto di accesso – sportello decentrato, secondo gli aspetti organizzativi definiti in sede progettuale.

L'ambito territoriale nel quale sarà svolta l'attività è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE TECNICA

1. L'esercizio in forma associata della funzione viene conformata al seguente modello Organizzativo corrispondente al primo livello dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D.P.C.M. del 14/06/2007:

a) un "Front Office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per:

- consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
- certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
- aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
- riscossioni erariali per i servizi catastali ;

b) un “archivio” per la gestione dei documenti cartacei.

2. Il modello operativo è costituito sulla scorta **dell’Ufficio delegato**, in conformità all’art.30, ultimo capoverso, del TUEL.

3. Le parti prendono atto che la costituzione di un Ufficio Delegato non darà luogo a nuove strutture organizzative, ma al conferimento di funzioni in favore di uffici già esistenti.

4. Il Comune capofila viene designato, quale Ufficio Delegato.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

Le modalità di esercizio della funzione associata saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative a quanto conferito con la presente convenzione sarà definita dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 6 – BENI STRUMENTALI

L’Ufficio Delegato esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in godimento dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nella presente Convenzione.

ART. 7 - RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese relative alla funzione conferita sono costituite dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento della funzione stessa nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nei bilanci dei rispettivi Enti aderenti e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi, con le modalità stabilite dalla conferenza dei Sindaci. Lo stesso dicasi per particolari spese, progetti ed iniziative che si vorranno assumere.

3. Per il riparto delle spese si farà riferimento al numero degli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto all’anno di riferimento.

4. In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione i propri dipendenti si **opereranno compensazioni** per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale ed accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

5. Le compensazioni suddette potranno essere fatte all’interno della stessa funzione o tra le altre funzioni messe in comune.

6. Eventuali proventi delle attività di cui alla presente Convenzione saranno ripartiti e/o destinati secondo le modalità definite dal Conferenza dei Sindaci.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione è stabilita in anni cinque: dal 1.1.2014 al 31.12.2018.
2. I Comuni si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente Convenzione con le modifiche normative o di sviluppo eventualmente intervenute.

ART. 9 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI.

1. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso di mesi sei, disposto dal Consiglio Comunale ed ha efficacia a decorrere dal primo Gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.
3. La revoca del conferimento delle funzioni non fa venir meno l'obbligo dell'Ente revocante di far fronte agli obblighi maturati, né pregiudica la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le risoluzioni di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni deve essere ricercata nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.

ART. 11 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Fino all'emanazione di atti regolamentari di diverso contenuto la gestione associata esercita le funzioni e svolge attività conferite dai Comuni avvalendosi dei Regolamenti di funzionamento interni del Comune capofila e delle disposizioni di legge regolanti la materia. Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Casale di Scodosia
Il Commissario Straordinario

Per il Comune di Merlara
Il Sindaco

Per il Comune di Urbana
Il Sindaco

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
FRA I COMUNI DI CASALE DI
SCODOSIA, MERLARA E
URBANA PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE EX ART. 19 COMMA
A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO
IN L. 135/7-8-2012 "CATASTO".



COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)

Allegato sub. A) alla deliberazione di

C.C. n. 38

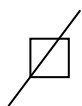
Del 18.12.2013

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 "CATASTO".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:



FAVOREVOLE



CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

DR. DANTE GIROTTO

